



UNIONE  
**PROVINCE  
PIEMONTESI**

*statuto*

---

**approvato dalla XX<sup>^</sup> Assemblea Generale  
del 5 dicembre 2014**

## ART. 1

E' istituita l'Unione delle Province Piemontesi (U.P.P.), Associazione senza fine di lucro .

L'Unione aderisce all'Unione Province d'Italia e al Comitato d'Intesa Unitaria fra gli enti Locali Piemontesi.

La sede dell'Unione è presso la Provincia di Torino, **ovvero presso altra sede stabilita con deliberazione del Comitato Direttivo.**

## ART. 2 SCOPI E FINALITA'

L'Unione si propone le seguenti finalità:

1. esaminare e formulare proposte sui problemi politico-amministrativi, economici e sociali di programmazione, di assetto e tutela del territorio e dell'ambiente;
2. proporre ai competenti organi le istanze e le soluzioni più opportune ai fini di valorizzare la posizione e la funzione della Provincia nell'ordinamento dello Stato quale unico Ente Intermedio tra Regione e Comuni nel quadro della difesa e dello sviluppo delle autonomie locali e di una organica politica di sviluppo regionale;
3. promuovere, mantenere e coordinare contatti e momenti di studio tra le Province Piemontesi e gli organi statali, regionali, sub-regionali e locali su tutti i problemi e gli interessi delle Province a carattere regionale e nazionale e di Unione Europea;
4. rappresentare le Province a livello interprovinciale e regionale per la stipulazione di eventuali accordi in materia contrattuale per i dipendenti;
5. nominare propri rappresentanti in enti e organismi in cui, per norma di legge, di regolamento o di altro atto amministrativo, è prevista la rappresentanza unitaria delle Province Piemontesi;
6. promuovere, d'intesa anche con gli altri Enti Locali della Regione, tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale;
7. promuovere iniziative nel settore attività editoriale e di comunicazione. L'Unione è proprietaria della testata Cronache Piemontesi e in tale ambito editore di periodici.
- 8 raggiungere una stretta integrazione con l'ANCI Piemonte, mediante lo svolgimento di comuni attività e la condivisione delle posizioni istituzionali degli Enti Locali del sistema delle autonomie piemontesi. Tale obiettivo è altresì perseguito mediante la graduale sinergia fra gli organismi e gli uffici delle due associazioni regionali.**

**ART. 3**  
**ORGANI DELL'UNIONE**

Organi dell'Unione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario.

**ART. 4**  
**ASSEMBLEA**

L'Assemblea è formata da tutti i Consiglieri Provinciali eletti nelle Province Piemontesi.

Alle riunioni dell'Assemblea assistono il Segretario dell'Unione, e, facoltativamente, i Segretari Generali delle Province Piemontesi.

Nel caso in cui la natura dell'argomento lo richieda, il Presidente potrà disporre che alle predette riunioni, occorrendo, partecipino funzionari delle Province, dell'Unione ed esperti.

L'Assemblea delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, alle Province Piemontesi, ed in seconda convocazione, un'ora dopo, sulla base dei Consiglieri presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione ed è convocata dal Consiglio Direttivo oppure da 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 45 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Allo scadere del mandato l'Assemblea è convocata dal Presidente in carica.

**ART. 5**  
**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

1. operare per la realizzazione delle finalità statutarie, coordinando in tal senso l'azione delle Amministrazioni associate;
2. eleggere gli organismi direttivi dell'Unione, così come indicato dagli articoli 6 e 8 del presente Statuto.

**ART. 6**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti di Provincia in carica e altri Consiglieri provinciali eletti dall'Assemblea nel seguente modo:

- *1 (uno) per ogni Provincia;*

- 2 (due) per la Provincia di Torino/Città Metropolitana.

Spetta al Consiglio:

1. nominare, ai sensi dell'art. 7, il Presidente e il Vice Presidente;
2. formulare le proposte e le iniziative di attività e assicurare la corretta esecuzione delle determinazioni assembleari;
3. formare e approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Unione;
4. determinare le quote contributive annuali a carico di ciascuna delle Province Piemontesi, sulla base della popolazione legale residente in ciascuna Provincia;
5. nominare il Segretario dell'Unione e procedere all' eventuale assunzione di personale dipendente e regolarne il rapporto di lavoro, anche attraverso apposite convenzioni;
6. nominare Commissioni di lavoro, anche con la partecipazione di esperti estranei ai Consigli Provinciali, per lo studio di problemi riguardanti i settori di attività e di iniziativa più importanti delle amministrazioni provinciali;
7. cooptare i componenti al posto di quelli comunque decaduti senza alterare la rappresentatività di cui al 1° comma del presente articolo.

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

#### **ART. 7 PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo unitamente al Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

#### **ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

I Conti consuntivi dell'Unione sono sottoposti alla revisione di un Collegio dei Revisori dei Conti composto di 3 membri eletti dall'Assemblea **e scelti fra i dirigenti delle Province Piemontesi.**

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

**L'incarico non prevede emolumenti di alcuna natura, salvo il rimborso delle spese di trasferta nei limiti di legge.**

#### **ART. 9 DURATA DELLE CARICHE**

Gli incarichi conferiti dall'Assemblea e dagli organi dell'Unione in base a norme statutarie sono confermabili e decadono in connessione con la durata del mandato elettivo di amministratore provinciale.

Fino al rinnovo degli organi dell'Unione per il normale disbrigo delle pratiche correnti e per garantire il funzionamento degli uffici, resta in carica il Presidente.

**ART. 10**  
**SEGRETARIO**

Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni degli organismi di direzione dell'Unione, ai convegni regionali, con funzioni consultive, ne stende i verbali, esegue le conseguenti deliberazioni, dirige e cura l'andamento dell'Ufficio di Segreteria, che sarà composto da personale dipendente e da personale distaccato dalle Province.

Il Segretario provvede a curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi dell'Unione ed esercita con autonomia decisionale ed organizzativa, entro i limiti del mandato ricevuto, le funzioni che gli sono delegate dal Presidente.

**ART. 11**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile.